

Statuto

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata Gruppo di Acquisto Solidale GASTEJU, con sede a Castel Madama in via della Libertà 171.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Roma, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopi e attività)

L'Associazione non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'Associazione, nel pieno rispetto della sua vocazione sociale, si prefigge i seguenti fini:

- favorire la solidarietà tra i soci;
- promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita comunitaria;
- diffondere il consumo dei prodotti biologici, biodinamici, naturali, eco-compatibili, equi e solidali e locali;
- sostenere i piccoli produttori, prevalentemente biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
- promuovere l'informazione e la formazione sulla agricoltura biologica e bio-dinamica, sui prodotti eco-compatibili e sulle loro tecniche di produzione ed utilizzo;

L'Associazione ha, altresì, come scopo l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che le fossero demandate, in virtù di Regolamenti e Disposizioni, da parte di competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione stessa. A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee conformi con lo statuto associativo e con la normativa vigente.

Per la realizzazione dei propri fini e nell'intento di operare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- fare acquisti collettivi di prodotti;
- fornire assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
- consorziarsi e riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito;
- coordinare, realizzare e promuovere progetti di ricerca e studio;
- organizzare manifestazioni pubbliche, incontri, convegni, seminari, produzioni editoriali e pranzi sociali per la divulgazione dei fini istituzionali dell'associazione, anche in stretto

rapporto di collaborazione con tutte le componenti sociali, culturali ed economiche che operano nel territorio.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente della prestazione volontaria, libera e gratuita dei propri associati ma può anche avvalersi sia di prestazioni retribuite. In occasione di manifestazioni di una certa rilevanza l'Associazione può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla stessa e può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3

(Risorse Economiche)

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e dei privati;
- b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Maggio.

ART. 4

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

I soci si dividono in:

- soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione; la qualifica di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione ma solo la quota sociale annuale;
- soci ordinari: persone fisiche (maggiorenni) e persone giuridiche, rappresentate da un loro delegato; versano la quota di iscrizione e la quota sociale annuale.

ART. 5

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6

(Doveri e diritti degli associati)

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Tutte le cariche hanno durata triennale e sono ammessi due mandati consecutivi.

ART. 8

(Assemblea)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea, dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, con comunicazione disposta almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante più idonea prassi divulgativa, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Le Assemblee possono essere convocate anche su domanda firmata da almeno il 10% dei soci con un minimo di dieci o dalla maggioranza del Comitato Direttivo.

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, dal socio più anziano tra i presenti.

Spetta al Presidente constatare la regolarità della costituzione ed in generale il diritto di intervento in Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se il caso lo richiede, due scrutatori.

Dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

Compiti dell'Assemblea sono:

- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- delibera sul bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto e del regolamento;
- delibera sulle quote associative proposte da Comitato Direttivo e determina il termine ultimo per il loro versamento;
- elegge il Presidente;
- elegge i componenti il Comitato Direttivo e ne determina il numero;
- ratifica le esclusioni dei soci;
- delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

ART. 10

(Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 soci.

Si riunisce di norma una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente con comunicazione disposta almeno due giorni prima della data fissata per la riunione mediante più idonea prassi divulgativa, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno

Compiti del Comitato Direttivo:

- redige il programma annuale;
- predispone i bilanci;
- elabora le variazioni dello statuto e del regolamento;
- fissa le quote associative annuali;
- affida la regolare tenuta del libro dei soci;
- delibera sull'ammissione delle persone giuridiche;
- nomina, su proposta del Presidente, tra i componenti del Consiglio stesso, il Vicepresidente;
- nomina, tra i componenti del Consiglio stesso, il Tesoriere ed il segretario;
- delibera sulla ammissione e la decadenza dei soci.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Comitato Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Compiti del Presidente:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo;
- proporre il Vicepresidente;
- gestire i fondi in relazione alle attività programmate.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente tutte le volte che quest'ultimo sarà impossibilitato ad adempiere i propri compiti.

ART. 12

(Tesoriere)

Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo.
Compiti del Tesoriere:

- è responsabile della tenuta dei libri contabili dell'Associazione;
- redige i bilanci;
- collabora con il Presidente nella gestione dei fondi per le attività, controfirmandone gli atti relativi;
- è referente dell'attività di ricerca fondi e finanziamenti.

ART. 13

(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 14

(Norma finale - rinvio)

Il presente statuto è integrato da un "Regolamento" approvato all'assemblea dei soci

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.